

115

07 OTT 2014

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori di Roma e Provincia

prot. 2861 coll. 23

data 25 SET 2014

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

- l'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, da ora denominato OAR, con sede e domicilio fiscale in Roma, Piazza Manfredo Fanti, 47 CAP 00185 ROMA, CODICE FISCALE 80053110583, PARTITA IVA 05758471006, in persona del suo legale rappresentante arch. Arturo Livio SACCHI,
- l'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, da ora denominato ISCR, con sede e domicilio fiscale in Roma, Via di San Michele, 23 - CAP 00153 ROMA, CODICE FISCALE 80189810585, PARTITA IVA 02132391000, in persona del suo legale rappresentante arch. Gisella CAPPONI,
- il Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, con sede e domicilio fiscale in Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 - CAP 20133 Milano CODICE FISCALE 80057930150, PARTITA IVA 04376620151, in persona del suo legale rappresentante prof. ing. Fabio INZOLI,
- il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura dell'Università La Sapienza di Roma, con sede e domicilio fiscale in Roma, in Piazza Borghese, 9 CAP 00186, CODICE FISCALE 80209930587, PARTITA IVA 02133771002, in persona del suo legale rappresentante, prof. arch. Francesco Paolo FIORE,
- il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del Salento, con sede e domicilio fiscale in Lecce, Via Per Monteroni, 1 - CAP 73100 LECCE, CODICE FISCALE 80008870752, PARTITA IVA 00646640755, in persona del suo legale rappresentante prof. ing. Antonio FICARELLA,
- l'Istituto di Fisica Applicata "N.Carrara", Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (FI), Via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto Fiorentino (FI), CODICE FISCALE 80054330586, PARTITA IVA 02118311006, in persona del suo legale rappresentante dott. Roberto PINI,

PREMESSO

che le Parti sopra indicate intendono avviare una fattiva collaborazione, anche mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali e tecnico strumentali esistenti presso le proprie strutture, al fine di costituire un proficuo terreno di dialogo per approfondire le tematiche di comune interesse, formulare criteri, linee guida, azioni scientifico operative.

CONSIDERATO

che l'interazione culturale e operativa tra le Parti, che vantano, ognuna nei propri specifici settori, significative tradizioni che possono reciprocamente integrarsi, può comportare rilevanti vantaggi sul piano dello sviluppo della ricerca;

tra le Parti sopra elencate

LS

42

PK

PK

PK

fall

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Le attività che costituiscono l'oggetto del presente accordo, riguardano:
la "Messa a punto di un protocollo finalizzato a standardizzare i sistemi e i controlli necessari alla verifica dell'efficacia dei metodi di risanamento dall'umidità nelle strutture murarie di valore storico artistico sottoposte a vincolo, mediante sistemi di deumidificazione non invasivi, e la successiva stesura delle modalità di una prima sperimentazione".

Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le Parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente le attività di ricerca nell'ambito dello studio in oggetto.

I contraenti concordano:

- la redazione del Protocollo da porre alla base della successiva sperimentazione di cui all'oggetto;
- le forme per i necessari adeguamenti del presente accordo alle disposizioni legislative di carattere informativo ed innovativo che nella specifica materia possono sopravvenire nel corso dell'accordo stesso.

Le Parti suddette, compatibilmente con le rispettive disponibilità, promuovono le seguenti attività connesse al tema di ricerca:

- conferenze e workshop congiunti sulle attività tecniche svolte, anche allo scopo di orientamento professionale;
- scambi di professionalità anche ai fini di formazione, insegnamento e aggiornamento;
- corsi di formazione su tematiche di comune interesse;
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali, europei ed n internazionali;
- altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

Ogni iniziativa relativa ai punti precedenti sono concordate e definite tra le Parti mediante la stipula di appositi atti esecutivi tra le Parti stesse, in coerenza con l'oggetto del presente Accordo.

Art. 2 – Durata e luogo

Gli incontri tra le Parti previste nel presente accordo si svolgono preferibilmente presso la sede legale dell'OAR, eventualmente attraverso collegamenti in videoconferenza tra i partecipanti.

Il presente accordo ha la durata di due anni dalla data della sua sottoscrizione e può essere rinnovato previo accordo sottoscritto dalle parti, per un pari periodo.

Art. 3 – Responsabili scientifici

Per ogni specifico contraente:

- Per l'OAR l'arch. Virginia Rossini;
- Per l'ISCR l'arch. Elisabetta Giani, il dott. Carlo Cacace, l'arch. Anna Maria Pandolfi;
- Per il Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, l'ing. Massimo Valentini;

- Per il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura dell'Università La Sapienza di Roma, l'arch. Nicola Santopuoli e l'arch. Elisabetta Giorgi per il coordinamento tecnico;
- Per il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del Salento, il prof. ing. Giorgio Zavarise;
- Per l'Istituto di Fisica Applicata "N.Carrara", Consiglio Nazionale delle Ricerche, il dott. Roberto Olmi.

Art. 4 – Personale coinvolto e obblighi relativi alla sicurezza

Il personale delle rispettive Parti, che si rechi presso una sede dell'altro Ente per l'esecuzione delle attività di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti organizzativi, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell'Ente ospitante, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Ciascuna Parte provvede alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto, viene chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, ciascuna Parte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della controparte durante lo svolgimento dello studio.

Ciascuna Parte esonera, comunque, e tiene indenne la controparte da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti l'oggetto del presente atto, da parte del proprio personale dipendente e/o incaricato.

Art. 5 – Risultati

Ogni diritto di proprietà industriale ed intellettuale appartenente ad una delle Parti al di fuori del presente atto, è e rimane proprietà unica di tale parte, la quale ne può disporre pienamente e liberamente.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte (in relazione, ad esempio, a marchi commerciali (registrati e non), marchi di servizio, insegne e altri segni distintivi, nonché sui software e programmi informatici), resta nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso, che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo, non implica il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto con accordo scritto tra le Parti. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte può essere utilizzato dalle altre Parti, in forma gratuita, per le attività di cui al presente Accordo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute negli Atti convenzionali.

Tutti i risultati, le informazioni e le conoscenze, che conseguono dall'applicazione del Protocollo di cui all'Art. 1, sono di proprietà comune e non possono essere

LS

42

1011

ceduti a qualsiasi titolo, comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni scientifiche senza il consenso formale delle Parti.

Nelle pubblicazioni e riproduzioni degli elaborati risultanti dal progetto deve comparire, in ogni caso, l'indicazione che si tratta di attività effettuata nell'ambito della presente convenzione.

In caso di risultati brevettabili, questi sono di proprietà comune e vengono depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori, ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Art. 6 – Obbligo di Riservatezza

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Ciascuna Parte si rende garante che il personale, da essa destinato allo svolgimento delle attività di ricerca, mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti dei quali esso viene comunque a conoscenza, per l'esecuzione delle attività di cui al presente contratto.

Ciascuna Parte è responsabile del danno che potesse derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo.

L'eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale del presente Accordo e/o dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordate tra le Parti.

Le Parti si impegnano per tutta la durata del contratto e per i cinque anni successivi alla cessazione dello stesso a osservare gli obblighi di cui agli artt. 4, 5 e 6.

Art. 7 – Tutela dell'immagine e utilizzo dei loghi

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle soggetti istituzionali contraenti, per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, deve essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle singole Parti.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 1 del presente atto, richiede il consenso della Parte interessata.

Art. 8 – Recesso

Ciascuna delle Parti può, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso deve essere notificato alle controparti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9 – Modifiche

Qualsiasi modifica al presente accordo deve essere concordata tra le Parti e sottoscritta da persone munite degli idonei poteri di rappresentanza delle Parti contraenti. La modifica avviene mediante atto aggiuntivo che entra in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di tutte le Parti.

Art. 10 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione di questo accordo sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi degli Artt. 806 e seguenti del C.P.C. italiano.

Art. 12 – Copie


Il presente atto redatto in otto copie è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli Artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le sette copie sono una per ogni Parte e 2 per il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura dell'Università La Sapienza di Roma che ne ha fatto espressa richiesta; l'ottava da utilizzare per la eventuale registrazione fiscale solo in caso d'uso.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Roma, 24.09.2014


Per OAR

Arch. Livio SACCHI



Per ISCR

Arch. Gisella CAPPONI



Per Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano

Prof. Fabio INZOLI



Per Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura dell'Università La Sapienza di Roma

Prof. Arch. Francesco Paolo FIORE



Per Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del Salento

Prof. Ing. Antonio FICARELLA



Per Istituto di Fisica Applicata "N. Carrara", CNR

Dott. Roberto PINI



